9790

Esente da Bollo
ai sensi del D.Lg. 460/97

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO
06 NOV. 2003
PROT. N° 0491

ALLEGATO "A"

MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO EMO-CASA" - ONLUS -

1) E' costituita una associazione denominata "Progetto Emo-Casa" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE -ONLUS- la quale ha sede in Milano Via Gioacchino Murat n. 85, ma può costituire sedi secondarie.

2) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

3) L'associazione opera nel campo delle patologie Ematico-Tumorali promuovendo i seguenti interventi:

* servizi di assistenza socio-sanitaria intra ed extra ospedaliera;
* attività di sostegno per le famiglie dei malati più disagiate;
* attività di assistenza legale per i malati;
* attività di informazione ed educazione sanitaria per la popolazione;
* attività di ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale;
* formazione di operatori sanitari e sociali;
* concessione di borse di studio;
* organizzazione di incontri, congressi e convegni nazionali ed internazionali;
* coordinamento delle attività con Enti e associazioni affini e con il Servizio Sanitario Nazionale;
* realizzazione ed edizione di un periodico dell'Associazione;

* organizzazione di iniziative ricreative e culturali per i malati e le loro famiglie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, inquanto integrative delle stesse.

4) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da contributi stampa a favore di periodici dell'Associazione;

f) dai lasciti di terzi o associati;

g) dai rimborsi derivanti da convenzioni;

h) da contributi specifici degli associati;

i) da ogni altro apporto, beneficio, elargizione, lascito o donazione comunque destinato al perseguimento delle finalità statutarie;

l) da entrate di attività produttive e commerciali connesse allo svolgimento dell'attività sociale o attività connesse.

5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dal fondo sociale;

b) dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

d) da donazioni, lasciti o successioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, organismi internazionali, semprechè i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali;

e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo di proprietà.

6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte, con diritto di voto, dell'Associazione viene determinato in L. 100.000 (centomila) per il primo anno e potrà essere modificata annualmente in base al regolamento, che verrà emanato dall'Assemblea dei soci.

7) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dall'Amministratore o dal Presidente del consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo il successivo esercizio, gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva

o capitale sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui alle norme speciali di agevolazioni alle Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di Utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa struttura unitaria.
Gli Utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
9) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'Assemblea dei soci e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota sociale, annualmente stabilita dall'assemblea stessa. L'accettazione della domanda è rimessa al giudizio insindacabile dell'assemblea dei soci. I soci che non hanno presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa.
10) L'Associazione è amministrata da un Amministratore Unico, eletto dall'assemblea dei Soci, che rimane in carica fino a revoca o dimissioni e non ha diritto ad alcun compenso, ma solamente ad un rimborso spese sostenute per la carica, oppure da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; anche i membri del Consiglio di Amministra-

zione e i soci non hanno diritto ad alcun compenso, ma solamente ad un rimborso spese sostenute.

11) L'Amministratore o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. L'Amministratore promuove la raccolta di fondi, procede alla nomina dei dipendenti e di impiegati, determinandone la retribuzione, redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che può essere modificato annualmente, deve essere approvato dall'assemblea dei soci, l'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

12) L'Amministratore o il Presidente del consiglio d'Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

13) L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il quarto mese successivo a quello in cui si è concluso l'anno sociale. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dall'Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, in luogo e l'ora in cui è stata convocata, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza o con affissione nella Sede Sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi perio-

do dell'anno ad iniziativa del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. Le modalità di convocazione sono le stesse sopra viste. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Lombardia.

14) Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee tutti i soci purché siano in regola con le quote sociali e non si trovino in stato di sospensione disciplinare. E' prevista la possibilità di delega ad altro socio. Quest'ultimo potrà essere portatore di un massimo di una delega.

15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione, in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice.

16) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore o il Presidente nomina un segretario ed, eventualmente, uno o più scrutatori. Spetta all'Amministratore o al Presidente la verifica dei poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervenire e quello di voto nell'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dall'Amministratore o dal Presidente, dal Segretario e da eventuali Scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

17) I soci riuniti in Assemblea approvano annualmente il Bilancio, deliberano eventuali modificazioni statutarie, nominano gli organi direttivi dell'Associazione stessa nonché deliberano su tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione e che è di competenza di quest'organo da loro composto.

18) Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

19) La durata dell'Associazione è illimitata.

20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità previo benestare dell'assemblea dei soci, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n,662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

21) Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

22) Le finalità di solidarietà sancite dal presente statuto ed in particolare i requisiti di cui agli artt. 2, 3, 8, e 20 sono inderogabili.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e, dalla legislazione particolare sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Milano,

Letto e sottoscritto:

(Morra dr Enrica) Enrica Morra

(Nosari dr Anna Maria Rita) Annamaria Nosari

(Crugnola dr Monica) Monica Crugnola

(Zaffaroni dr Livio)

(Albertazzi Silvana) Albertazzi Silvana

(Magni Angiola Maria) Angiola Maria Magni

(Duggia Fabio Vittorio)

(Andreescu Luminita Mihaela) Andreescu Luminita Mihaela

CASSIERE:

IL DIRETTORE
(G.CANNATA)

REGISTRATO
PRESSO QUESTO UFFICIO AL
N. 010560 SERIE: 3A
ESATTE LIRE
250.000
DUECENTOCINQUANTAMILA

PRIMO ATTI PRIVATI - MILANO - UFFICIO DEL REGISTRO
19.06.98